Nel procedimento 170/82,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de commerce di Bourg-en-Bresse, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

OFFICE NATIONAL DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS VITI-VINICOLES, con sede in Algeri,

attore,

e

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE LES FILS D'HENRI RAMEL, con sede in Charnoz-Meximieux,

convenuta,

domanda vertente, da un lato, sull'interpretazione delle disposizioni comunitarie relative alla determinazione dei prezzi di riferimento e d'offerta franco frontiera in occasione dell'importazione in uno Stato membro di vini provenienti da un paese terzo e sull'incidenza degli importi compensativi monetari sui meccanismi dei prezzi, e dall'altro, sul valore rispetto al diritto comunitario di una convenzione con la quale la convenuta si è impegnata a rimborsare all'attore gli importi compensativi monetari da essa percepiti,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dai signori U. Everling, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart e Y. Galmot, giudici,

avvocato generale: P. VerLoren van Themaat
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni scritte presentate ai sensi dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti ed il procedimento

In seguito alla consegna di vini alla società Les Fils d'Henri Ramel, con sede in Charnoz (in prosieguo «la Ramel») da parte dell'Office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, ente pubblico algerino a carattere industriale e commerciale incaricato, in particolare, della messa in commercio dei vini prodotti in Algeria (in prosieguo l'ONCV), questo presentava alla Ramel fatture corrispondenti ad importi compensativi monetari pari a FF 623 698,90 e rispettivamente FF 72 670,35, da essa effettivamente percepiti.

Infatti, i contratti in esecuzione dei quali erano state effettuate le consegne stipulavano alla rubrica «prezzi pattuiti»: «Si conviene che qualsiasi somma derivante da un importo compensativo monetario concesso dall'Onivit verrà direttamente versata dall'acquirente al venditore in base a fatture complementari all'uopo rilasciate. Poiché l'importo compensativo è fissato al momento dell'importazione, l'acquirente si impegna a comunicarlo al venditore all'atto dello sdoganamento dei vini ed a trasmettergli in proposito copia del documento Drancee rilasciato dall'amministrazione doganale di destinazione».

Fino al 1978, la Ramel ha applicato le convenzioni contrattuali ed ha regolarmente versato le somme dovute, in forza della suddetta clausola, a titolo di importi compensativi monetari.

Viceversa, dal mese di maggio del 1978, pur corrispondendo il prezzo peraltro stabilito dai contratti, essa rifiutava di rimborsare all'ONCV le somme corrispondenti agli importi compensativi monetari, basando la sua posizione sul fatto che tale pagamento è contrario alla normativa comunitaria, in particolare ai criteri di determinazione del prezzo franco frontiera di riferimento e che la suddetta clausola è ad un tempo illegittima e viziata da nullità. Di fronte al rifiuto della Ramel di continuare a rimborsargli l'ammontare degli importi compensativi monetari, l'ONCV la citava dinanzi al Tribunal de commerce di Bourg-en-Bresse al fine d'ottenere il pagamento degli importi contestati.

Con sentenza 11 giugno 1982, detto giudice sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l'ente venditore di un paese terzo del Maghreb abbia facoltà di esportare in uno Stato membro della Comunità vini a prezzo d'importazione inferiore ai prezzi di riferimento, senza che detti vini vengano colpiti da dazi doganali ridotti o interi.

In caso negativo: se lo stesso ente, per sottrarsi all'osservanza di detta norma, possa convenire con la con-

troparte, importatore di un paese della CEE, il rimborso a proprio vantaggio degli importi compensativi monetari riscossi all'importazione, onde poter provare a posteriori, nei confronti della Comunità, che il prezzo di fatturazione era conforme al prezzo di riferimento.

2) Se gli importi compensativi monetari riscossi dall'importatore di uno Stato membro possano esser compresi in detto prezzo di riferimento.

In caso negativo: quale valore si debba attribuire ad un patto tra l'ente venditore di un paese terzo del Maghreb ed un importatore francese, con cui questi si impegna a trasferire al venditore gli importi compensativi onde comprovare l'osservanza del prezzo di rifemento.»

La sentenza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 21 giugno 1982.

Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte CEE, hanno presentato osservazioni scritte l'attore ONCV, con l'avv. Paul Arnaud della Cour di Parigi, la convenuta Ramel, con gli avvocati Jean e Corinne Imbach, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Jean-Claude Séché, in qualità d'agente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

L'ONCV e la Ramel sono state però invitate a rispondere, prima dell'udienza al seguente quesito:

Quale dei tre seguenti sistemi fosse previsto dal contratto applicato dai contraenti:

Primo sistema:

— la fatturazione iniziale riguarda il prezzo franco frontiera di riferimento e detto prezzo è corrisposto integralmente dall'importatore francese;

— la fatturazione complementare rilasciata dall'ONCV riguarda la somma corrispondente agli importi compensativi monetari che l'importatore francese ha percepito dall'Onivit.

Secondo sistema:

— la fatturazione iniziale riguarda il prezzo franco frontiera di riferimento, ma l'importatore francese corrisponde all'esportatore tale somma detratto quanto si ritiene verrà successivamente percepito come importo compensativo monetario;

— la fatturazione complementare riguarda la somma corrispondente agli importi compensativi monetari effettivamente riscossi dall'importatore francese.

Terzo sistema:

— la fatturazione iniziale riguarda il prezzo franco frontiera di riferimento detratto quanto si ritiene verrà successivamente percepito dall'importatore francese come importo compensativo monetario;

— la fatturazione complementare riguarda la somma corrispondente agli importi compensativi monetari riscossi dall'importatore, non appena se ne conosce con precisione l'ammontare.

Con ordinanza 1° dicembre 1982, la Corte, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa alla Terza Sezione.

II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte

1. La *Ramel*, convenuta dinanzi al Tribunal de commerce di Bourg-en-Bresse, assume che, in pratica, l'ONCV, emetteva varie fatture per ogni esportazione, fra cui in particolare:

— una fattura ufficiale che riportava il prezzo di consegna dei vini, prezzo franco frontiera di riferimento, destinata alla dogana del paese d'importazione;

— una seconda fattura «complementare», emessa dopo l'importazione, relativa agli importi compensativi monetari il cui pagamento non poteva essere richiesto all'operatore francese prima ch'essi fossero corrisposti dall'ente competene ed il cui importo non poteva essere noto al momento dell'esportazione.

In tal modo, nonostante la fatturazione ufficiale, il prezzo effettivamente chiesto all'importazione era inferiore al prezzo franco frontiera di riferimento. Questo veniva raggiunto solo se l'importatore versava all'ONCV, dopo la messa in consumo dei vini importati, gli importi compensativi monetari corrisposti dall'ente competente all'operatore all'atto dell'importazione, parecchi mesi più tardi.

In base alle disposizioni comunitarie in materia di prezzi di riferimento, di prezzi d'offerta franco frontiera e di tassa di compensazione [1], i vari regolamenti da applicare impongono all'Algeria di osservare il prezzo d'offerta franco frontiera fissato tenendo conto degli elementi da prendere in considerazione (prezzo del vino, costi di nolo, dazi doganali, spese accessorie) esclusi gli importi compensativi monetari che possono venir concessi dallo Stato membro d'importazione all'operatore che effettua l'importazione di vini da quei paesi.

Ora, il meccanismo ideato dall'ONCV misconosce tale normativa e porta ad ammettere importazioni di vini a prezzo inferiore al prezzo franco frontiera.

Di conseguenza, sul piano comunitario, l'ONCV, ente statale che detiene il monopolio del commercio dei vini, imponendo alla Ramel contratti tipo del genere, senza lasciarle la possibilità di discuterne i termini, l'ha «dolosamente indotta in errore», mentre e soprattutto, l'ONCV non poteva ignorare alcunché della normativa della CEE. Il misconoscimento da parte dell'ONCV delle disposizioni comunitarie in materia di prezzi di riferimento comporta il pagamento dei dazi interi della tariffa esterna comune, provoca la revoca dai vantaggi preferenziali concessi all'Algeria e porta ad applicare severe sanzioni doganali, in quanto l'ONCV ha commesso una trasgressione doganale della normativa comunitaria, trasgressione di carattere penale che rientra nell'ordine pubblico comunitario e nazionale.

Se ne desume che il comportamento dell'ONCV, che ha misconosciuto il prezzo d'offerta franco frontiera, gli impedisce di richiedere a posteriori importi compensativi monetari applicando una clausola contrattuale da esso imposta e basata su una violazione di norme comunitarie imperative.

I fatti che hanno portato alla sentenza della Corte 13 febbraio 1980 (Office de

1 — Regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816 (GU L 99, pag. 1), regolamento del Consiglio 12 maggio 1971, n. 974 (GU L 106, pag. 1), regolamenti della Commissione 1° maggio 1973, nn. 648 e 649 (GU L 64, pag. 1), regolamento della Commissione 30 maggio 1973, n. 1463 (GU L 146, pag. 1).

commercialisation et d'exportation, 74/79, Racc. 1980, pag. 239) differiscono da quelli di causa in quanto il caso allora sottoposto al giudizio della Corte presupponeva in origine l'osservanza ad opera delle parti del prezzo di riferimento franco frontiera.

Per questi motivi, la Corte potrà risolvere nel modo seguente le questioni proposte:

— Sulla prima questione: un ente venditore di un paese terzo non ha facoltà di esportare in uno Stato membro vini a prezzo d'importazione inferiore al prezzo di riferimento. Esso non può neppure provare, a posteriori, nei confronti della Comunità, di aver soddisfatto il prezzo di riferimento mediante una clausola contrattuale che impone alla controparte, importatore di uno Stato membro, di versargli gli importi compensativi monetari riscossi.

— Sulla seconda questione: la normativa comunitaria non ha previsto di includere gli importi compensativi monetari fra gli elementi che possono essere compresi nella determinazione del prezzo franco frontiera di riferimento. È pertanto illecita la materia dell'obbligo di rimborso degli importi compensativi monetari all'ente esportatore algerino da parte dell'operatore francese. Spetta al giudice nazionale trarre le conseguenze giuridiche che risultano dalla normativa interna da applicare.

2. L'*ONCV*, attore dinanzi al Tribunal de commerce di Bourg-en-Bresse sostiene che nessuna disposizione di diritto comunitario vieta all'esportatore di un paese terzo di farsi rimborsare dall'importatore comunitario gli importi compensativi monetari da questo percepiti. Come ha dichiarato la Corte nella sentenza 13 febbraio 1980 (74/79 summenzionata) «il problema del se l'operatore che espleta le formalità doganali debba trasferire alla sua controparte il beneficio dell'importo compensativo monetario rientra nella sfera dei rapporti contrattuali ed esula dal diritto comunitario».

Ora, è assodato, nella fattispecie, che la Ramel si è impegnata contrattualmente a rimborsare all'ONCV gli importi compensativi riscossi.

Non può comunque esservi «nullità d'ordine pubblico» poiché non è stata misconosciuta alcuna disposizione di diritto nazionale. Inoltre, da un lato, non è dimostrato che i contratti conclusi fra l'ONCV e la Ramel non hanno osservato i prezzi di riferimento comunitari, e dall'altro, anche ammettendo che una pattuizione abbia trasgredito le disposizioni comunitarie relative al prezzo di riferimento, i meccanismi comunitari prevedono correttivi che intervengono nei rapporti fra la CEE e l'importatore comunitario, che non hanno però alcuna efficacia diretta sui rapporti contrattuali fra l'importatore e la sua controparte cittadino di un paese terzo.

È peraltro inutile che la Corte risolva la questione pregiudiziale nei termini in cui è formulata. Infatti, la logica della questione stessa si basa, da un lato, sull'idea che i contratti conclusi fra la Ramel e l'ONCV avrebbero potuto non rispettare

il prezzo franco frontiera di riferimento, e dall'altro sull'ipotesi che una trasgressione del genere comporterebbe la nullità della clausola contrattuale di rimborso degli importi compensativi monetari. Ora, poiché i due assunti non sono esatti, la soluzione della questione pregiudiziale così formulata è priva d'oggetto e di portata pratica.

Infatti, anzitutto, i contratti di cui è causa sono stati eseguiti normalmente e le importazioni di vini algerini sono state tutte presentate nelle dovute forme alle dogane francesi, senza che siano mai state riscontrate trasgressioni della normativa comunitaria.

In secondo luogo, l'eventuale violazione del prezzo di riferimento comunitario non avrebbe alcuna conseguenza sulla portata degli impegni contrattuali delle parti. Così se l'accordo avvenisse ad un prezzo inferiore a quello franco frontiera di riferimento, l'importatore verrebbe privato del beneficio della riduzione dell'80 % dei dazi doganali previsto per l'importazione di vini algerini, dovrebbe sopportare integralmente i dazi doganali e corrispondere i tributi imposti dalla normativa comunitaria. In materia d'esportazioni, il diritto comunitario riguarda direttamente solo l'operatore economico in rapporto con le autorità doganali di un paese membro, Pertanto, e comunque, l'inosservanza del prezzo franco frontiera di riferimento ha l'effetto di comportare per la Ramel taluni obblighi al momento in cui il prodotto entra nel territorio della Comunità, ma non può avere alcuna influenza sulla validità del contratto concluso fra l'ONCV e la Ramel.

Per questi motivi, non occorre che la Corte si pronunci sulla questione di in quale misura il prezzo di riferimento si debba considerare osservato, in quanto la soluzione è indifferente ai fini della decisione della causa.

Tuttavia, in subordine, il rimborso all'esportatore di un paese terzo degli importi compensativi monetari non implica un misconoscimento della norma del prezzo di riferimento comunitario. La normativa vigente in materia, ed in particolare per quanto riguarda la vitivinicoltura, l'art. 17, n. 3, del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380 (GU L 139, pag. 37), modificato dal regolamento della Commissione 30 giugno 1976, n. 1577 (GU L 172, pag. 57), dispone:

«3. Nel settore vitivinicolo, i prezzi franco frontiera di riferimento si considerano rispettati all'importazione in provenienza dai paesi terzi se il prezzo d'offerta del prodotto in causa,

a) maggiorato in caso di apprezzamento della moneta dello Stato membro importatore,

b) ovvero diminuito in caso di deprezzamento di tale moneta,

dell'importo di cui al comma seguente, non è inferiore al prezzo franco frontiera di riferimento.

L'importo di cui al comma precedente è l'importo compensativo monetario applicabile negli scambi intracomunitari.»

Ora, quando l'importatore comunitario riscuote gli importi compensativi monetari che verranno dedotti dal prezzo corrisposto all'esportatore del paese terzo e mantiene il beneficio a detti importi, il costo effettivo dell'operazione diventa

pari al prezzo contrattualmente stabilito diminuito delle somme corrisposte quale importo compensativo monetario. Poiché gli importi compensativi monetari, per natura fluttuanti, non possono essere conosciuti con precisione il giorno della stipulazione del contratto, il solo modo per osservare il prezzo franco frontiera di riferimento per una vendita che vuole situarsi al limite minimo, consiste nel paralizzare l'effetto degli importi compensativi monetari positivi stabilendo che il prezzo contrattuale si scinde, da un lato, in un elemento fissato in precedenza (il prezzo franco frontiera di riferimento) e, dall'altro, in un importo calcolato successivamente, cioè l'importo compensativo monetario determinato al momento dell'importazione. In tal modo, l'onere all'importazione sopportato dall'importatore comunitario non potrà essere inferiore a quanto richiesto dalle disposizioni comunitarie.

Quindi la clausola di rimborso degli importi compensativi monetari riscossi dall'importatore, lungi dal costituire una «trasgressione» del diritto comunitario è un mezzo lecito di garantire che sia osservato il prezzo franco frontiera di riferimento e di dare un effetto utile alla normativa comunitaria.

Pertanto la questione sollevata dal giudice di rinvio va risolta come segue:

a) le parti sono libere di disporre contrattualmente che la Ramel rimborsi all'ONCV gli importi compensativi riscossi per i contratti stipulati con lo stesso;

b) non occore risolvere la questione pregiudiziale proposta in quanto il problema di diritto comunitario sollevato non influisce sulla portata degli obblighi contrattuali delle parti;

c) comunque l'obbligo della Ramel di rimborsare all'ONCV gli importi compensativi riscossi per i contratti stipulati con lo stesso non è in contraddizione con la normativa comunitaria. Esso costituisce anzi un mezzo lecito di garantire l'osservanza del prezzo franco frontiera di riferimento.

3. La *Commissione* sostiene che le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte si possono esaminare da due punti di vista:

— da una parte, con riferimento alle disposizioni relative alla disciplina vitivinicola ed al regime da applicare alle importazioni di cui è causa,

— d'altra parte, con riferimento alla portata dei rapporti contrattuali fra l'ente venditore del paese terzo e l'importatore francese.

a) Trattando delle disposizioni comunitarie da applicare, tenuto conto della data delle importazioni di cui trattasi (1978), queste comprendono:

— per il regime da applicare alle importazioni di vini il regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816 (GU L 99, pag. 1), il quale prevede la fissazione annuale di un prezzo di riferimento stabilito in base ai «prezzi d'orientamento» dei vini più rappresentativi della produzione comunitaria, maggiorati delle spese determinate dall'inserimento dei vini comunitari nella stessa fase di commercializzazione dei vini importati. Detti prezzi di riferimento rientrano nel regime di scambi coi paesi terzi e, in questo contesto, costituiscono uno

degli elementi di cui dispone la Comunità per evitare, sul mercato vitivinicolo interno, perturbazioni dovute ad offerte fatte sul mercato mondiale a prezzi anomali. Qualora il prezzo d'offerta franco frontiera di un vino, maggiorato dei dazi doganali, è inferiore al prezzo di riferimento, viene riscossa sulle importazioni di detto vino una tassa di compensazione pari alla differenza tra i due prezzi. Inoltre, per quanto riguarda le importazioni dall'Algeria, il regolamento del Consiglio 28 maggio 1976, n. 1287 (GU L 141, pag. 1), ha ridotto dell'80 % i dazi doganali per i vini importati di uso corrente;

— per quanto riguarda l'influenza degli importi compensativi monetari sull'osservanza dei prezzi di riferimento dei vini all'importazione, il summenzionato art. 17, n. 3, del regolamento della Commissione 29 maggio 1975, n. 1380, modificato dal già ricordato regolamento della Commissione 30 giugno 1976, n. 1577;

— se ne desume, da un lato, che i prezzi franco frontiera si considerano osservati se, per il vino importato, il prezzo d'offerta in franchi francesi, diminuito dell'importo compensativo negativo, non è inferiore al prezzo frontiera di riferimento, anch'esso convertito in franchi francesi al tasso verde, dall'altro, che incombe all'importatore la responsabilità di presentare, all'atto delle formalità doganali un contratto la cui offerta risponda alle suddette condizioni, ed infine che il prezzo da considerare è proprio quello del contratto, ed è costituito dal prezzo inizialmente fatturato cui si aggiunge l'importo compensativo monetario concesso dall'Onivit, in forza della clausola contrattuale di cui è causa. Tale clausola non è quindi contraria al diritto comunitario.

b) Per quanto concerne la portata delle relazioni contrattuali fra il venditore del paese terzo e l'importatore, nella surricordata causa 74/79 la Corte ha dichiarato che la normativa comunitaria nel settore agrimonetario in materia di importi compensativi monetari concerne solamente i rapporti tra l'operatore economico e l'autorità pubblica che percepisce o versa l'importo compensativo monetario e che al di là di queste disposizioni si entra nel campo dei rapporti contrattuali disciplinati dal diritto nazionale. Pertanto, la questione se il beneficio dell'importo compensativo monetario vada rimborsato dall'operatore alla sua controparte rientra nei rapporti contrattuali e non nel diritto comunitario.

Se ne desume che la Ramel non può, per provare l'illegittimità del contratto che la lega all'ONCV, avvalersi di una pretesa violazione del diritto comunitario ad opera della clausola in causa: questa, infatti, non rientra nel diritto comunitario.

Pertanto, la Commissione propone alla Corte di risolvere come segue le questioni pregiudiziali proposte dal giudice di rinvio:

«In caso d'importazione da paesi terzi di prodotti del settore vitivinicolo, i prezzi di riferimento franco frontiera si considerano osservati se, per il prodotto in esame, il prezzo d'offerta, aumentato dell'importo compensativo monetario positivo o diminuito dell'importo compensativo monetario negativo, non è infe-

riore al prezzo franco frontiera di riferimento.

La valutazione di una clausola contrattuale stipulata fra l'ente venditore di un paese terzo ed un importatore di uno Stato membro della Comunità in forza della quale questo s'impegna a rimborsargli gli importi compensativi monetari non rientra nel diritto comunitario.»

III — Le osservazioni scritte depositate in risposta ai quesiti posti dalla Corte

a) La Ramel, dopo aver brevemente ricordato la legislazione comunitaria relativa al regime da applicare alle importazioni di vino, sostiene che nessuno dei tre sistemi proposti dalla Corte corrisponde esattamente alle condizioni in cui si sono svolti i negozi commerciali fra la Ramel e l'ONCV.

Per finire riconosce che è stato applicato il sistema seguente:

— la fatturazione iniziale riguardava il prezzo franco frontiera di riferimento e tale prezzo è stato integralmente pagato dall'importatore francese;

— la fatturazione complementare riguardava la somma corrispondente agli importi compensativi monetari riscossi dall'importatore.

La Ramel ribadisce, peraltro, le proprie conclusioni ed insiste nel ritenere che tale sistema «ibrido» portava a far si'che il prezzo d'offerta franco frontiera, secondo le fluttuazioni, era inferiore all'atto dell'importazione in Francia al prezzo franco frontiera di riferimento, poiché l'importazione non aveva osservato il prezzo di riferimento su cui si basa tutto il sistema degli importi compensativi.

b) L'ONCV afferma che il sistema previsto dal contratto ed applicato dai contraenti era il primo dei tre sistemi descritti nel quesito posto dalla Corte:

— la fatturazione iniziale verteva su un prezzo pari o superiore al prezzo franco frontiera di riferimento ed il prezzo indicato nel contratto veniva pagato integralmente dall'importatore;

— veniva poi emessa una fattura complementare corrispondente agli importi compensativi corrisposti dal l'Onivit all'importatore francese, in modo da mantenere l'onere effettivamente sopportato dall'operatore quantomeno al livello del prezzo franco frontiera di riferimento.

IV — La fase orale del procedimento

L'Office national, con l'avv. P. Arnaud della Cour di Parigi, Les Fils d'Henri Ramel, con l'avv. J. Imbach del foro di Strasburgo, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J.-C. Séché, in qualità d'agente e dalla consulente sig.ra V. Groebner, hanno presentato osservazioni orali all'udienza del 24 febbraio 1983.

Il sig. Séché, rappresentante della Commissione in qualità d'agente, ha presentato osservazioni che modificano leggermente le conclusioni scritte cui era pervenuta la Commissione.

Le nuove conclusioni della Commissione si possono così formulare:

«1. Nella presente fattispecie, per tener conto della causa che il giudice di rinvio deve decidere, non possono essere considerati contrari al diritto comunitario obblighi contrattuali che prevedono il rimborso all'esportatore di una somma pari all'importo compensativo applicato al momento dell'adempimento delle formalità doganali.

2. Un'operazione commerciale che comporta, da un lato, il versamento di un acconto pari al prezzo franco frontiera di riferimento e che prevede anche, in aggiunta, un saldo variabile che gli operatori hanno pattuito essere pari all'importo compensativo applicato al momento dell'adempimento delle formalità doganali di messa in libera pratica, è compatibile col diritto comunitario se il risultato consente di appurare che il prezzo d'offerta è quantomeno pari al prezzo di riferimento franco frontiera.

3. Purché siano osservati i prezzi franco frontiera di riferimento e solo entro questi limiti, non rientra nel diritto comunitario l'apprezzamento di una clausola contrattuale stipulata fra l'ente venditore di un paese terzo e l'importatore di uno Stato membro della Comunità in forza della quale il secondo s'impegna a rimborsare al primo gli importi compensativi monetari.»

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 24 marzo 1983.

V — Istanza di riapertura del dibattimento presentata dalla Ramel

Con lettera 8 marzo 1983, registrata nella cancelleria della Corte il 10 marzo, la Ramel ha presentato le sue conclusioni «per la riapertura della fase orale e, occorrendo, della fase scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 61, del regolamento della Corte di giustizia 4 dicembre 1974».

Dopo aver preso conoscenza della lettera ed aver costatato che erano già stati raccolti tutti gli elementi necessari per risolvere le questioni sollevate nella presente causa, la Terza Sezione ha deciso di non dar seguito alla domanda.

In diritto

1 Con sentenza 11 giugno 1982, pervenuta alla Corte il 21 giugno seguente, il Tribunal de commerce di Bourg-en-Bresse (Ain) ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione delle norme comunitarie relative alla determinazione dei prezzi di riferimento e d'offerta franco frontiera in occasione dell'importazione in uno Stato membro di vino proveniente da un paese terzo e sull'incidenza degli importi compensativi monetari sui meccanismi dei prezzi (in particolare il regolamento del Consiglio 28. 4. 1970, n. 816, GU L 99, pag. 1 ed il regolamento della Commissione 29. 5. 1975, n. 1380, GU L 139, pag. 37, modifi-

cato dal regolamento della Commissione 30. 6. 1976, n. 1577, GU L 172, pag. 57) nonché sul valore, rispetto al diritto comunitario, di una clausola di rimborso degli importi compensativi monetari contenuta in un contratto stipulato fra due operatori economici.

2 Le questioni vengono sollevate nell'ambito di una controversia tra l'Office national de commercialisation des produits viti-vinicoles, ente pubblico algerino di carattere industriale e commerciale incaricato, in particolare, di mettere in commercio i vini prodotti in Algeria (in prosieguo l'ONCV), e la società a responsabilità limitata Les Fils d'Henri Ramel, con sede in Charnoz-Meximieux (in prosieguo la Ramel).

3 La Ramel importa in Francia vino proveniente dall'Algeria che essa acquista dall'ONCV. I contratti di vendita nella rubrica «prezzo pattuito» dispongono:

«Si conviene che qualsiasi somma derivante da un importo compensativo monetario concesso dall'Onivit verrà direttamente versato dall'acquirente al venditore in base a fatture complementari all'uopo rilasciate. Poiché l'importo compensativo è fissato al momento dell'importazione, l'acquirente si impegna a comunicarlo al venditore all'atto dello sdoganamento dei vini. . .»

4 Sino al 1978, la Ramel applicava quanto contrattualmente stipulato e versava regolarmente, in forza della suddetta clausola, le somme dovute in quanto importo compensativo monetario. Viceversa, dal mese di maggio del 1978, pur pagando il prezzo pattuito nei contratti, essa rifiutava di versare all'ONCV la somma corrispondente agli importi compensativi monetari, sostenendo soprattutto che un pagamento del genere è contrario alla normativa comunitaria e che la suddetta clausola è ad un tempo illegittima e viziata da nullità.

5 Di fronte a tale rifiuto e dopo aver inviato alla società le fatture relative alle somme corrispondenti agli importi compensativi monetari da essa effettivamente riscossi, l'ONCV citava la Ramel dinanzi al Tribunal de commerce di Bourg-en-Bresse, al fine d'ottenere il pagamento delle somme in causa.

6 Con sentenza 11 giugno 1982, questo giudice ha sospeso il procedimento ed ha deciso di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:

«1) a) Se l'ente venditore di un paese terzo del Maghreb abbia facoltà di esportare in uno Stato membro della Comunità vini a prezzo d'importazione inferiore ai prezzi di riferimento, senza che detti vini vengano colpiti da dazi doganali ridotti o interi.

b) In caso negativo: se lo stesso ente, per sottrarsi all'osservanza di detta norma, possa convenire con la controparte, importatore di un paese della CEE, il rimborso a proprio vantaggio degli importi compensativi monetari riscossi all'importazione, onde poter provare a posteriori, nei confronti della Comunità, che il prezzo di fatturazione era conforme al prezzo di riferimento.

2) a) Se gli importi compensativi monetari riscossi dall'importatore di uno Stato membro possano esser compresi in detto prezzo di riferimento.

b) In caso negativo: quale valore si debba attribuire ad un patto tra l'ente venditore di un paese terzo del Maghreb ed un importatore francese, con cui questi si impegna a trasferire al venditore gli importi compensativi onde comprovare l'osservanza del prezzo di riferimento.»

Sulle conclusioni di non luogo a provvedere presentate dall'ONCV

7 L'ONCV ha sostenuto che, tenuto conto delle tre circostanze che non è stata commessa o riscontrata alcuna trasgressione della normativa comunitaria, che l'eventuale inosservanza del prezzo di riferimento comunitario non inciderebbe sulla portata degli impegni contrattuali delle parti, e che pertanto la soluzione della questione sollevata sarebbe comunque indifferente per la decisione della causa, non è necessario che la Corte risolva le questioni pregiudiziali formulate dal giudice di rinvio.

8 Come è stato più volte affermato, non spetta alla Corte pronunciarsi sull'opportunità della domanda di pronuncia pregiudiziale. Nell'ambito della distribuzione delle competenze giurisdizionali fra i giudici nazionali e la Corte, effettuata dall'art. 177 del Trattato, spetta infatti al giudice nazionale, che è

il solo ad avere conoscenza diretta dei fatti di causa nonché degli argomenti addotti dalle parti e che dovrà assumere la responsabilità dell'emananda pronuncia, valutare, con piena cognizione di causa, la rilevanza delle questioni di diritto sollevate dalla causa di cui deve conoscere e la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere posto in grado di emettere una sentenza.

Sulla soluzione da dare alla questione 1 a) del giudice di rinvio

9 Il giudice nazionale chiede alla Corte di specificare se l'ente venditore di un paese terzo del Maghreb abbia facoltà di esportare in uno Stato membro vini a prezzo d'importazione inferiore ai prezzi di riferimento comunitario, senza che su detti vini vengano riscossi dazi doganali.

10 A norma dell'art. 9 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in fatto di organizzazione comune del mercato vitivinicolo, da applicare nella fattispecie, per il vino vengono fissate, ogni anno, prezzi di riferimento, espressi in unità di conto per grado/hl o per ettolitro, a partire dai prezzi d'orientamento dei tipi di vino più rappresentativi della produzione comunitaria; per ciascun vino per il quale è fissato un prezzo di riferimento, viene stabilito un prezzo d'offerta franco frontiera per tutte le importazioni; se il prezzo d'offerta franco frontiera di un vino è inferiore al prezzo di riferimento, viene riscossa una tassa di compensazione pari alla differenza tra il prezzo di riferimento ed il prezzo d'offerta franco frontiera.

11 Inoltre, a norma dell'art. 13 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, allegato al regolamento del Consiglio 28 maggio 1976, n. 1287 (GU 141, pag. 1), la riduzione dei dazi doganali all'importazione nella Comunità di vini di uve fresche originari dell'Algeria è anche essa subordinata alla condizione che i prezzi praticati all'importazione siano almeno pari ai prezzi di riferimento della Comunità.

12 Dall'esame del combinato disposto di queste norme risulta che la suddetta questione va risolta nel senso che tali disposizioni ostano a che l'ente vendi-

tore di un paese terzo come l'Algeria, possa esportare in uno Stato membro della Comunità vini ad un prezzo d'offerta franco frontiera inferiore al prezzo di riferimento relativo a quei vini. In un caso del genere, si dovrebbe riscuotere una tassa di compensazione pari alla differenza fra il prezzo di riferimento e quello d'offerta franco frontiera.

Sulle soluzioni da dare alle altre questioni del giudice di rinvio

13 La Corte ritiene che le questioni 1 b), 2 a) e 2 b) sollevino il problema dell'influenza degli importi compensativi monetari sui meccanismi dei prezzi di cui sopra e sulla conformità al diritto comunitario delle clausole contrattuali in causa. Poiché le questioni sono strettamente collegate, la Corte può esaminarle contestualmente e dare loro un'unica soluzione.

14 Ai sensi dell'art. 17, n. 3, del regolamento n. 1380/75 nella versione emendata dall'art. 1 del regolamento n. 1577/76, da applicare nella causa principale:

«3. Nel settore vitivinicolo, i prezzi franco frontiera di riferimento si considerano rispettati all'importazione in provenienza dai paesi terzi se il prezzo d'offerta del prodotto in causa,

a) maggiorato in caso di apprezzamento della moneta dello Stato membro importatore,

b) ovvero diminuito in caso di deprezzamento di tale moneta, dell'importo di cui al comma seguente, non è inferiore al prezzo franco frontiera di riferimento.

L'importo di cui al comma precedente è l'importo compensativo monetario applicabile negli scambi intracomunitari.»

15 Da tale disposizione risulta che gli importi compensativi monetari, a seconda che la moneta dello Stato membro importatore sia valorizzata o deprezzata, vanno aggiunti al prezzo d'offerta franco frontiera o, rispettivamente, de-

tratti dallo stesso e che perché le disposizioni di diritto comunitario siano osservate, il risultato dell'operazione dev'essere superiore o pari al prezzo franco frontiera di riferimento.

16 Nella fattispecie, si desume dalle osservazioni scritte delle parti, come sono state precisate nella fase orale del procedimento, che l'ONCV fatturava inizialmente alla Ramel, al momento dell'importazione, il prezzo franco frontiera di riferimento, per ipotesi noto all'atto della contrattazione, e che la Ramel saldava immediatamente questa prima fattura. Successivamente, quando erano conosciuti con precisione gli importi compensativi monetari relativi al negozio, l'ONCV mandava alla Ramel una fattura complementare per l'ammontare corrispondente agli importi compensativi monetari da essa riscossi.

17 In questo caso, trattandosi di un'importazione effettuata in un paese a moneta debole, il prezzo d'offerta franco frontiera di riferimento per un negozio che gli operatori economici desideravano concludere al prezzo minimo, doveva essere quantomeno pari al prezzo franco frontiera di riferimento aumentato degli importi compensativi monetari relativi all'operazione d'importazione.

18 Di conseguenza, se il prezzo d'offerta franco frontiera è pari o superiore al prezzo franco frontiera di riferimento aumentato degli importi compensativi monetari, e se tale prezzo è immediatamente corrisposto dall'importatore, le clausole contrattuali relative al rimborso degli importi compensativi monetari da parte dell'importatore francese all'esportatore algerino non rientrano nel diritto comunitario, ma nell'ambito dei rapporti contrattuali retti dal diritto nazionale, come la Corte ha già dichiarato nella sentenza 13 febbraio 1980 (Samavins, 74/79, Racc. 1980, pag. 239).

19 Viceversa se, al momento dell'importazione, l'importatore ha corrisposto solo una somma pari al prezzo franco frontiera di riferimento, mentre il negozio va effettuato ad un livello in cui il prezzo d'offerta franco frontiera è pari al prezzo franco frontiera di riferimento aumentato degli importi compensativi monetari, il rimborso all'esportatore algerino da parte dell'importatore francese della somma corrispondente agli importi compensativi monetari è una condizione necessaria perché siano osservate le suddette disposizioni comunitarie.

20 Di conseguenza, nell'ipotesi in cui il negozio si effettua al prezzo minimo, poiché l'importo compensativo monetario relativo al negozio e applicato al momento dell'adempimento delle formalità doganali per la messa in libera pratica si può conoscere solo successivamente alla conclusione del negozio, non può considerarsi contraria al diritto comunitario, del quale mira, anzi, a garantire l'osservanza, la clausola contrattuale che preveda il rimborso della somma corrispondente all'importo compensativo monetario.

21 Occore quindi risolvere le questioni 1 b), 2 a) e 2 b) sollevate dal giudice di rinvio dichiarando che, quando il negozio si conclude al prezzo minimo, l'art 17, n. 3, del regolamento n. 1380/75 nella versione emendata dall'art. 1 del regolamento n. 1577/75 va interpretato nel senso che se, all'atto dell'importazione, l'importatore ha corrisposto solo una somma pari al prezzo franco frontiera di riferimento, mentre il negozio deve effettuarsi al livello in cui il prezzo d'offerta franco frontiera è pari al prezzo franco frontiera di riferimento aumentato degli importi compensativi monetari, il rimborso all'esportatore algerino da parte dell'importatore francese della somma corrispondente agli importi compensativi monetari, al momento in cui questi sono conosciuti con precisione, è una condizione necessaria perché siano osservate le disposizioni comunitarie suddette e che, di conseguenza, in questo caso, la clausola contrattuale che preveda il rimborso della somma corrispondente a tali importi compensativi monetari non può considerarsi contraria al diritto comunitario del quale mira, anzi, a garantire l'osservanza.

Sulle spese

22 Le spese sostenute dalla Commissione delle CCEE, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de commerce di Bourg-en-Bresse, con sentenza 11 giugno 1982, dichiara:

1° Il combinato disposto dell'art. 9 del regolamento del Consiglio 28 aprile 1970, n. 816, e dell'art. 13 dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, allegato al regolamento del Consiglio n. 1287/76, osta a che un ente venditore di un paese terzo, come l'Algeria, possa esportare in uno Stato membro della Comunità vini ad un prezzo d'offerta franco frontiera inferiore al prezzo di riferimento relativo a quei vini. In un caso del genere, dovrebbe venir riscossa una tassa di compensazione pari alla differenza fra il prezzo di riferimento ed il prezzo d'offerta franco frontiera.

2° Nel caso in cui il negozio si conclude al prezzo minimo, l'art. 17, n. 3, del regolamento n. 1380/75, nella versione emendata dall'art. 1 del regolamento n. 1577/76 va interpretato nel senso che se, all'atto dell'importazione, l'importatore ha corrisposto solo una somma pari al prezzo franco frontiera di riferimento, mentre il negozio deve effettuarsi al livello in cui il prezzo d'offerta franco frontiera è pari al prezzo franco frontiera di riferimento aumentato degli importi compensativi monetari, il rimborso all'esportatore algerino da parte dell'importatore francese della somma corrispondente agli importi compensativi monetari, al momento in cui questi sono conosciuti con precisione, è una condizione necessaria perché siano osservate le disposizioni comunitarie suddette e che, di conseguenza, in questo caso, la clausola contrattuale che preveda il rimborso della somma corrispondente a tali importi compensativi monetari non può considerarsi contraria al diritto comunitario del quale mira, anzi, a garantire l'osservanza.

Everling Mackenzie Stuart Galmot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 28 aprile 1983.

Per il cancelliere

H. A. Rühl

amministratore principale

Il presidente della Terza Sezione

U. Everling